

*Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA IN MERITO ALLA PRE-INTESA, SOTTOSCRITTA IN DATA 8 NOVEMBRE 2010, CONCERNENTE LO SVILUPPO DI PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER L'ANNO 2010, AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 DEL CCNL 1998/2001 DEL COMPARTO SANITA', STIPULATO IN DATA 7 APRILE 1999.**

**1) PREMESSA**

Ai sensi dell'articolo 54 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale alle dipendenze degli enti facenti parte del comparto unico del pubblico impiego della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sottoscritto il 12 giugno 2000, ai dipendenti dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) si applicano in via transitoria i contratti di lavoro del comparto Sanità.

In data 8 novembre 2010 la Direzione dell'ARPA e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno sottoscritto, sotto forma di pre-intesa, il testo dell'accordo avente ad oggetto criteri e modalità di definizione delle progressioni economiche (orizzontali), con riferimento all'anno in corso, ai sensi dell'articolo 35 del CCNL del comparto Sanità 1998/2001 stipulato in data 7 aprile 1999.

Il citato articolo 35, al comma 1, prevede infatti che le progressioni economiche si attivano "con la stipulazione del contratto collettivo integrativo" nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di riferimento (articolo 10 del CCNL 2006/2007 "fondo per il finanziamento delle fasce retributive, posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale" - ex articolo 39 del CCNL 1998/2001), sulla base dei criteri contenuti nell'articolo stesso da integrare in sede di contrattazione integrativa.

La presente relazione illustrativa viene quindi redatta alla luce di quanto disposto dall'articolo 40 comma 3-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

**2) FINALITA' DI PUBBLICO INTERESSE - CRITERI E MODALITA' PROCEDURALI**

La progressione economica (orizzontale) ha come finalità quella di valorizzare e ricompensare in modo selettivo quei dipendenti che, a parità di categoria di inquadramento, si distinguono dagli altri per il grado di professionalità acquisito. In tal senso ARPA ha proposto di aggiornare il testo dell'accordo sottoscritto in data 5 dicembre 2006, rafforzando la natura selettiva della procedura.

ARPA ha quindi condiviso con le organizzazioni sindacali:

- a) il necessario riferimento ai criteri stabiliti dall'articolo 35 del CCNL 1998/2001, sopra richiamato;
- b) l'adattamento e la parziale integrazione dei criteri fissati dal CCNL, con riferimento alle specifiche esigenze agenziali;
- c) talune modalità procedurali, tra le più significative:
  - la previsione, per i passaggi all'ultima fascia retributiva di ciascuna categoria, di apposito colloquio, in occasione del quale vengono valutate la capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative nell'organizzazione del lavoro e le attività di tutoraggio e inserimento lavorativo dei neo assunti;



- il curriculum prodotto, allegato alla domanda di ammissione alla procedura, deve essere vistato "per approvazione" dal dirigente di riferimento;
- d) in aggiunta alle esclusioni già operanti a livello di contrattazione collettiva ed integrativa, per evidenti ragioni equitative, anche l'esclusione dei dipendenti che hanno già ottenuto una progressione (verticale ovvero orizzontale) dal 1° gennaio 2008.

### 3) RISORSE

Il numero di progressioni è necessariamente condizionato dalle risorse disponibili sul "fondo per il finanziamento delle fasce retributive, posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale" di cui all'articolo 10 del CCNL 2006/2007 (ex articolo 39 del CCNL 1998/2001), ammontante ad euro 158.391,46, al netto delle risorse aggiuntive agenziali.

Le parti hanno concordato la destinazione alle progressioni orizzontali di parte delle risorse disponibili, pari ad euro 32.500,00 su di una disponibilità stimata di euro 45.220,00, tenuto conto del mantenimento di una somma residuale a finanziamento dell'incremento del valore indennitario del turno del personale impiegato nel servizio di pronta disponibilità, nell'ambito di operatività del Piano regionale di protezione civile, come da concertazione sottoscritta in data 8 ottobre 2010.

### 4) RISPETTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

L'accordo rispetta il dettato dell'articolo 35 del CCNL 1998/2001 stipulato in data 7 aprile 1999.

Viene altresì rispettata la destinazione contrattuale della spesa reperendo, come già detto, le risorse nel "fondo per il finanziamento delle fasce retributive, posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale" di cui all'articolo 10 del CCNL 2006/2007 (ex articolo 39 del CCNL 1998/2001).

### 5) RISPETTO DEI PRINCIPI NORMATIVI

L'accordo rispetta il principio normativo per il quale le progressioni devono essere necessariamente selettive, sancito dall'articolo 52 comma 1bis del decreto legislativo 165/2001, quindi limitate ad una quota di dipendenti. In attesa di una complessivo riordino della disciplina contrattuale collettiva di riferimento per ARPA, conforme all'ordinamento regionale come adeguato ai principi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), il riferimento normativo citato contiene un principio peraltro già desumibile dall'articolo 35 del CCNL 1998/2001, più volte citato.

In tal senso infatti ARPA attiverà apposita procedura selettiva, previa pubblicazione di avviso, al termine della quale si ipotizza di addivenire al riconoscimento del seguente numero di progressioni, secondo l'ordine di graduatoria, rientranti nella percentuale calcolata sul personale di ruolo in servizio al 31 dicembre 2009, inquadrato in ciascuna categoria:

categoria B	60%	2	categoria C	60%	9
categoria D	55%	10	categoria Ds	50%	13,

per un numero di dipendenti interessati pari a 34 dipendenti su di un totale di personale di ruolo, in servizio al 31/12/2009 pari a 62 unità.

La Direzione potrà comunque valutare un pieno utilizzo della somma a disposizione (euro 32.500) con eventuale superamento della stessa per non più di due ulteriori progressioni rispetto al conteggio sopra rappresentato. L'eventuale sfioramento comporta un utilizzo di risorse comunque abbondantemente rientranti nella disponibilità complessiva del fondo.

Inoltre, coerentemente con il necessario criterio di selettività, l'accordo, su proposta di ARPA, prevede la disapplicazione del punto 4 dell'accordo sottoscritto in data 5 dicembre 2006, che ammetteva l'assegnazione di una fascia al personale cessato dal servizio negli anni successivi al 2006, per collocamento a riposo o dimissioni volontario con diritto alla pensione.

### 6) AMBITO APPLICATIVO - VALIDITA'

L'accordo in oggetto si applica al personale non dirigenziale.


L'accordo produce effetti con decorrenza economica dal 1° gennaio 2010 ai sensi dell'articolo 35 comma 4 del CCNL 1998/2001.

Per il futuro si attiveranno progressioni economiche, in forza di un complessivo riordino della disciplina contrattuale collettiva di riferimento per ARPA, conforme all'ordinamento regionale come adeguato ai principi del decreto legislativo n. 150 del 2009 e compatibilmente con le disposizioni di stabilizzazione finanziaria concernenti il contenimento delle spese per il pubblico impiego.

## 7) CONCLUSIONI

Il contratto si limita ad aggiornare, per il solo 2010, il testo di accordo in materia, sottoscritto in data 5 dicembre 2006, rafforzando la natura selettiva della procedura, con l'obiettivo di riconoscere una progressione economica a quei dipendenti che si distinguono per il grado di professionalità acquisito, nel pieno rispetto delle disposizioni contrattuali di riferimento e nei limiti delle risorse disponibili.

Saint-Christophe, li 25 novembre 2010



IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Giovanni Agnesod)

---

## CERTIFICAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il sottoscritto dott. Luigi D'Aquino, presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 40 comma 3-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in nome e per conto del Collegio, esaminata la documentazione di riferimento, certifica che la pre-intesa siglata in data 8 novembre 2010 relativa alla definizione dei criteri e delle modalità di definizione delle progressioni economiche (orizzontali), con riferimento all'anno 2010, oggetto della relazione del Direttore generale, è rispondente, sotto il profilo della legittimità, ai contratti collettivi nazionali del comparto sanità e ai principi di cui al decreto legislativo 165/2001.

Saint-Christophe, li 26 novembre 2010

Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti

